

Guida al ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere al versamento:

del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Si precisa che il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione amministrativa irrogata in caso di contestazione della violazione da parte dell'ufficio tributi è pari al 30% dell'importo non versato (articolo 13 D.lgs.471/97). Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo in tutto o in parte, anche a titolo di acconto, può ravvedersi:

Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione:

L'articolo 16 comma 5 del Decreto Legge 185/08 ha ridotto le sanzioni previste della'art. 13 del Dlgs. 472/97. In seguito a tali modifiche la sanzione da applicare nel caso di ravvedimento breve è pari a 1/12 del minimo. Pertanto si dovrà calcolare una sanzione del 2,50% anziché quella del 3,75%. Resta invariato il calcolo degli interessi moratori al tasso legale;

Ravvedimento lungo, entro un anno dalla violazione.

L' articolo 16 comma 5 del Decreto Legge 185/08 ha ridotto anche in questo caso le sanzioni previste della'art. 13 del Dlgs. 472/97 che sono state passate dal 6% al 3%. Resta invariato il calcolo degli interessi moratori al tasso legale.

I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dallo scadere del termine previsto per il versamento dell' imposta, o dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97). Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 precisa che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Possono effettuare il versamento con ravvedimento tutti i soggetti passivi, titolari o meno di partita IVA, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e notificata con apposito atto dall'ufficio tributi.